

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1894-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **FOLCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**SARAGAT**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(**TAVIANI**)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(**PIERACCINI**)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(**ANDREOTTI**)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(**GUI**)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(**MEDICI**)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(**MATTARELLA**)

nella seduta del 28 novembre 1964

Approvazione ed esecuzione del terzo e del quarto Protocollo di proroga dell'Accordo di Meyrin del 1° dicembre 1960, istitutivo di una Commissione preparatoria per la collaborazione europea nel campo delle ricerche spaziali, firmati a Parigi rispettivamente il 21 giugno 1963 ed il 13 dicembre 1963

Presentata alla Presidenza il 14 maggio 1965

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel 1959 e 1960 gli scienziati europei ebbero frequenti incontri per discutere i problemi della ricerca scientifica. Alcuni di essi — fra i quali alcuni

autorevoli esponenti del mondo scientifico italiano — prospettarono ai rispettivi governi la utilità di una organizzata collaborazione nello specifico settore delle ricerche spaziali.

Di tale esigenza profondamente sentita, non solo negli ambienti scientifici ma anche in quelli industriali, si rese interprete il governo svizzero che promosse una Conferenza internazionale. Questa ebbe luogo a Meyrin, dal novembre al dicembre del 1960 e si concluse con la firma di un Accordo che istituiva la « Commissione preparatoria incaricata di studiare le possibilità di creare un'organizzazione europea di collaborazione nel campo delle ricerche spaziali » (C.O.P.E.R.S.).

L'Accordo di Meyrin — che sostanzialmente conferiva alla C.O.P.E.R.S. il compito di redigere e quindi di sottoporre ai governi uno schema di convenzione per la costituenda organizzazione — entrò in vigore — ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 3 — il 26 febbraio 1961 e divenne esecutivo in Italia con la legge n. 1370 del 12 agosto 1962.

In virtù dell'articolo 13, l'accordo di Meyrin sarebbe stato valido fino al 26 febbraio 1962 a meno che, nel frattempo, la Commissione avesse assolto il suo mandato e la convenzione da essa redatta fosse a sua volta entrata in vigore. Non essendo pervenuti ad una così sollecita conclusione dei lavori, il 21 febbraio 1962, i governi, già firmatari dell'accordo di Meyrin, firmarono un protocollo con il quale la validità del predetto accordo veniva prolungata di un altro anno e cioè dal 26 febbraio 1962 al 26 febbraio 1963 anche in questo caso a meno che nel frattempo non fosse entrata in vigore la convenzione istitutiva dell'organizzazione europea per le ricerche spaziali.

Nel frattempo la Commissione pervenne alla redazione di uno schema di convenzione che fu sottoposto alla firma degli Stati membri il 14 giugno 1962.

Allo scadere del termine di validità conferita all'Accordo di Meyrin dal primo protocollo di proroga, e cioè il 26 febbraio 1963, la convenzione non era tuttavia entrata in vigore e fu così che si giunse alla firma di un secondo protocollo che prorogava la validità dell'Accordo di Meyrin al 30 giugno 1963.

Poiché quasi tutti i governi avevano firmato la convenzione predisposta dalla Com-

missione con riserva di ratifica, la complessità delle relative procedure ritardò ulteriormente la sua entrata in vigore e pertanto si rese necessaria il 21 giugno 1963 la firma di un terzo protocollo di proroga che estendeva la validità dell'Accordo di Meyrin dal 30 giugno 1963 al 31 dicembre 1963.

Un quarto ed ultimo protocollo di proroga venne firmato il 13 dicembre 1963 per prolungare la validità dell'accordo di Meyrin fino al 31 marzo del 1964; ma in quello stesso mese di marzo entrava in vigore la convenzione istitutiva dell'E.S.R.O., per essere stati depositati gli strumenti di ratifica della Svizzera, dell'Olanda, della Gran Bretagna, della Francia, della Spagna, della Germania occidentale e della Svezia (quest'ultima il 7 maggio 1964). Risultava così adempiuta la condizione prevista dall'articolo 21 della convenzione stessa, che richiedeva la ratifica di almeno sei degli Stati firmatari, i cui contributi complessivamente rappresentassero almeno il 75 per cento del bilancio dell'E.S.R.O.

Per quanto concerne il nostro paese, come già si è ricordato, l'Accordo di Meyrin ed il primo e secondo protocollo di proroga sono stati già approvati dal Parlamento (protocolli di proroga con legge 19 settembre 1964, n. 889); approvata è stata anche la convenzione istitutiva dell'E.S.R.O. con legge 6 marzo 1965, n. 257 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile.

Ne segue che l'approvazione e l'esecuzione del terzo e quarto protocollo di proroga tendono a colmare una nostra carenza sul piano formale ed amministrativo, in riguardo alla fase intermedia del procedimento ed in particolare per quanto concerne l'onere finanziario di lire 147.500.000 previsto per il terzo protocollo (il quarto non comporta spesa), cui è stata assicurata la necessaria copertura.

Anche per questi motivi, oltre che per il consenso espresso dal Parlamento sia all'atto iniziale, come alla convenzione conclusiva, la Commissione può serenamente esprimere il suo favorevole parere in ordine alla legge sottoposta al suo esame.

FOLCHI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Sono approvati il terzo ed il quarto Protocollo di proroga dell'Accordo di Meyrin del 1° dicembre 1960 istitutivo di una Commissione preparatoria per la collaborazione europea nel campo delle ricerche spaziali, firmati a Parigi rispettivamente il 21 giugno 1963 ed il 13 dicembre 1963.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, degli articoli 3 e 4 dei Protocolli stessi.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per lire 147 milioni 500 mila a carico dello stanziamento di cui al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

In deroga alla legge 21 febbraio 1955, n. 64, all'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per lire 147 milioni 500 mila a carico dello stanziamento di cui al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

Identico.